



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici FALLUCCHI, CAMPIONE, ZEDDA, RAPANI, SILVESTRONI, DELLA PORTA, PETRENGA, TUBETTI, ROSA, FAROLFI, GUIDI, ZULLO, MARCHESCHI, ANCOROTTI, MELCHIORRE, SPINELLI, MANCINI, SIGISMONDI, IANNONE, DE CARLO, DE PRIAMO, LISEI, ORSOMARSO e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

ONOREVOLI SENATORI. - La tradizione è un patrimonio inestimabile della nostra Nazione. Il nostro compito è curarla e mantenerla viva, con particolare riguardo alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici, che sono un tassello importante dei nostri territori e che determinano una curiosità traino del turismo regionale dei grandi centri fino ai piccoli borghi.

La storia italiana è ricchissima di conquiste, occupazioni, guerre e ricostruzioni. Tutto questo ha arricchito e influenzato per centinaia di anni la nostra Nazione, dall'Impero romano al Medioevo, dal Rinascimento all'Unità d'Italia. In tutti questi anni di storia il costume tradizionale italiano, che si traduce negli abiti storici, racconta il passato, delle diverse epoche che hanno contraddistinto il nostro Paese, di tutte le influenze culturali delle dominazioni esterne e della crescita di un'identità nazionale, dal vestito tipico italiano indossato al confine con l'Austria fino ai costumi siciliani.

Il nostro dovere è alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte.

Una ricchezza che esprime la storia dei luoghi anche attraverso gli abiti storici che spesso sono conseguenza delle tradizioni culinarie e delle manifestazioni di carattere locale, quali le rievocazioni di eventi e di giochi storici in abiti storici e soprattutto delle danze, dei balli popolari e della musica di tradizione.

Un capolavoro manifatturiero che ha necessità di essere realizzato da lavoratori abili specializzati, con particolari abilità manifatturiere, che creano un tessuto ricamato con

soggetti diversi ma profondamente armonioso nel complesso. Le numerose manifestazioni di rievocazione storica, i giochi storici, le danze, i balli popolari e la musica di tradizione contribuiscono a disegnare il panorama completo del nostro Paese e a rafforzare e tenere vivo, nelle comunità, il legame con il proprio passato e con la propria storia arricchendolo con il presente e proiettandolo nel futuro. Gli abiti storici e ciò che la loro rievocazione comporta, anche rispetto a quelli utilizzati per mantenere la tradizione delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, rappresentano una testimonianza identitaria significativa, oltre a costituire anche momenti di piacevole attività ludica collettiva.

Le rappresentazioni, per la preparazione delle quali spesso le comunità si impegnano moltissimo in termini di risorse economiche ma anche di tempo, creatività, spirito artistico e cura degli spazi, possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e, di conseguenza, possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto. Gli abiti storici rappresentano l'evoluzione, la cultura e l'emancipazione del nostro Paese.

È necessario dare continuità alla tradizione, tutta, e in particolare per quanto riguarda gli abiti storici; serve pensare, pertanto, a come dare spazio e stimolare le nuove generazioni a impegnarsi non solo nel celebrare ma anche a ricreare gli abiti stessi. Occorre concordare disposizioni e incentivi per le aziende manifatturiere *leader* nel settore, programmare corsi di formazione ed esperienze professionali approfondendo la storia del costume attraverso l'arte e il ci-

nema, interpretando il costume storico come supporto al lavoro sul costume contemporaneo. Occorre altresì ampliare il mercato sartoriale in questo settore mantenendo l'esclusività e l'unicità della produzione con un laboratorio pratico sartoriale ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera, a partire con giornate dedicate all'interno delle scuole superiori di secondo grado, promosse dai Ministeri competenti.

Nelle manifestazioni storiche sono mostrati gioielli del patrimonio storico e architettonico, specifici e caratteristici per ogni singolo territorio di cui rappresentano l'anima, l'immagine e il corpo, una mappatura degli usi e dei costumi. Non si deve dimenticare, inoltre, che nelle giornate celebrative comprendenti, ad esempio un corteo in abiti d'epoca o una rievocazione storica, le danze o i balli popolari e la musica di tradizione, si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, che trainano il settore turistico con la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale, e si registrano spesso presenze nell'ordine di migliaia di persone.

Queste manifestazioni, che sono ricchezza culturale e che generano ricchezza economica se gestite e riconosciute in modo strutturale, spesso si svolgono grazie all'impegno della popolazione: tutti i volontari e i finanziatori devono essere incentivati con indicazioni chiare e futuri investimenti *in primis* dello Stato.

Non è da sottovalutare l'indotto che si può creare con le iniziative turistiche intorno alla rivisitazione di abiti storici. La spinta che questo aspetto può dare al rilancio dell'artigianato e dell'agricoltura è sempre espressione e sempre legato da un nesso causale diretto tra i prodotti e le caratteristiche e la vocazione del territorio.

Inoltre, il presente disegno di legge promuove un impatto culturale, sociale ed economico di avvicinamento dei giovani verso professioni che si stanno « perdendo » nel

comparto manifatturiero, quelle riconducibili alle attività manuali da inserire nel manifatturiero *made in Italy* del lusso.

Alla luce di quanto sopraccitato è indetta la « Giornata nazionale degli abiti storici » per il giorno 11 novembre, in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, nella quale si potranno organizzare per tre giorni (inteso anche il giorno antecedente e quello successivo alla suddetta Giornata nazionale) iniziative ad impatto turistico, come sopra elencate, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio che rappresenta, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti.

La presente proposta di legge consta di otto articoli.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali e definisce, tra l'altro, le manifestazioni in abiti storici, in particolare con le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.

L'articolo 2 prevede la promozione sotto il profilo turistico delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, da parte dello Stato, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici presso il Ministero del turismo.

L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

L'articolo 5 stabilisce, per l'11 novembre di ogni anno, la Giornata nazionale degli abiti storici.

L'articolo 6 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata nazionale

L'articolo 7 dispone adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Art. 2.

(Promozione)

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rie-

vocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione di cui alla lettera a), nonché degli eventi a essi connessi.

Art. 3.

(Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà:

b) espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) espressione del parere di cui alla lettera a), corredato di una motivata relazione sulle ragioni dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalla medesima lettera a);

d) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di

eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. I componenti del Comitato scientifico non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Art. 4.

(Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica)

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, di seguito denominato « Albo nazionale », nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2. Alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici da inserire nell'elenco di cui al comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo nazionale.

4. L'Albo nazionale è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 5.

(Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici)

1. La Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le sue forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi ope-

ranti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

Art. 7.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00